

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "VIAGGIARE SLOW"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione di Promozione Sociale denominata "VIAGGIARE SLOW" (di seguito "associazione" nel testo), con sede legale in Muggia (TS), via Roma 24, rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti generali o specifici che l'Associazione deliberasse di istituire per la gestione delle attività associative.
2. È facoltà dell'Assemblea Ordinaria degli associati dell'associazione (di seguito "Assemblea" nel testo) di variare la sede sociale, così come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni al fine del conseguimento degli scopi sociali; l'associazione potrà, inoltre, svolgere la propria attività in sedi operative, temporanee o permanenti, diverse dalle sedi sociali, su delibera del Consiglio Direttivo. La denominazione sociale potrà essere integrata e/o modificata con altre espressioni su delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. Le modifiche di cui ai commi precedenti, nonché la costituzione di nuove sedi, non comportano la modifica del presente statuto.

Art. 2 – Natura e durata

1. L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della L. 289/2002 ed è a carattere apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro: durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, ancorché in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali e non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei soci.
3. La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Finalità e scopo associativo

1. L'associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e ricreative di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori del turismo responsabile, della promozione e conoscenza del territorio, del viaggio lento e sostenibile, delle attività in ambiente naturale, con particolare attenzione alle iniziative promosse "en plein-air" (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: cicloturismo, mountain bike, escursionismo, orienteering, trekking, vela, canoa/kajak, ecc.); e di promuovere con ciò uno stile di vita naturale, ecologico ed a basso impatto ambientale e sociale, valorizzando nel contempo le tipicità culturali, sociali, storiche, ambientali ed enogastronomiche del territorio.

L'associazione potrà svolgere le proprie attività sul territorio nazionale così come all'estero. La sede operativa delle singole attività potrà non coincidere con la sede sociale, così come sancito all'art.1 del presente Statuto.

2. L'associazione opera organizzando, praticando e promuovendo le attività di cui al capo precedente; in particolare promuove la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione di tali attività, svolte attraverso la fattiva collaborazione di tutti gli associati anche mediante la realizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro. Nel perseguimento delle attività sociali sono inclusi tutti gli atti utili e tutte le attività accessorie per il raggiungimento delle finalità statuarie.

A tal fine a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla realizzazione delle attività sopra indicate; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sopra indicate;
 - b) fornire e garantire supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo ai soci;
 - c) organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, ricreative e sportive, purché non competitive;
 - d) indire corsi di formazione e corsi di aggiornamento interni all'associazione;
 - e) favorire e garantire ai propri associati che ne facessero richiesta, su delibera del Consiglio Direttivo, la frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle tematiche suddette, organizzati anche da soggetti terzi;
 - f) istituire periodici incontri di studio delle tecniche riguardanti le discipline di cui al comma 1 del presente articolo;
 - g) organizzare convegni, spettacoli, eventi, festival, manifestazioni sportive, campus, centri estivi, incontri, forum;
 - h) organizzare escursioni, viaggi e soggiorni turistici, in Italia e all'estero, utili al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi tributarie e fiscali;
 - i) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di guide, mappe, libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale;
 - l) creare itinerari di turismo responsabile a basso impatto
 - m) fornire consulenza e progettazione per la creazione di percorsi, itinerari escursionistici, percorsi di valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi naturali, e mettere in atto azioni volte al miglioramento dell'ambiente naturale, del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale
 - n) nella propria sede, sussistendone i presupposti, svolgere attività culturale e ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un ristoro sociale.
3. L'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività che possano consentire di conseguire i propri scopi statutari di cui ai punti precedenti; , in particolare l'associazione, qualora lo ritenesse utile o propedeutico al conseguimento delle finalità sociali descritte ai punti

precedenti, potrà svolgere ogni attività commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, strumentale o di supporto allo svolgimento dell'attività istituzionali; ad esempio:

- a) partecipare, aderire o collaborare con altri enti, scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, società o associazioni nazionali ed internazionali aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
- b) possedere, gestire, prendere o dare (ad altra associazione) in locazione ed in uso strutture o porzione di esse, funzionali all'attività istituzionale;
- c) operare in convenzione con enti pubblici territoriali e non;
- d) promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore o di servizio ai sovventori;
- e) prendere iniziative a carattere pubblicitario e promozionale.

Art. 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari sia le persone fisiche che enti ed associazioni purché dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Il socio è tenuto ad una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto interno ed esterno all'associazione, e si impegna ad astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
2. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti i diritti e gli obblighi conferiti loro dallo Statuto.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che ne valuta l'ammissibilità.
4. Qualora a chiedere l'ammissione a socio fosse un minore, la domanda andrà controfirmata dall'adulto esercente la potestà legale, che i tale sede rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, e verso di essa risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
- Il socio minore acquisisce di diritto lo status di socio maggiorenne alla data del compimento del 18° anno d'età.
5. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa senza rivalutabilità.
6. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, entro tre mesi dalla scadenza. Può dimettersi dandone comunicazione scritta all'Associazione, nella del Presidente, con un preavviso di almeno due mesi dalla scadenza annuale.
7. In mancanza di dimissioni regolarmente comunicate come sopra, l'impegno sociale si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
8. Il socio che non provveda al pagamento della quota annuale entro tre mesi dalla scadenza, perderà la qualifica di associato ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, primo comma lett. b).
9. Il socio si impegna ad uniformarsi ed ad ottemperare ad ogni deliberazione assunta dagli Organi dell'associazione, nonché ad accettare le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 16.
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
4. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
5. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione e a frequentare le sedi associative ed i locali di cui fruisce l'Associazione, nel rispetto degli eventuali regolamenti interni redatti allo scopo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mora nel versamento della quota associativa, superiore a tre mesi;
 - c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
 - d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari, o per comportamenti illeciti, scorretti o comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali;
2. La radiazione di cui d) viene sancita dal Consiglio Direttivo, sentito il socio in oggetto, con delibera motivata e votata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 7 – Esercizi sociali

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

- a) Quote associative;
 - b) Contributi degli Associati;
 - c) Contributi di soggetti privati, di Società ed Enti;
 - d) Contributi dello Stato, della Regione, del Comune, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, di Enti ed Istituzioni pubbliche o private a livello locale, nazionale e sovranazionale;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Liberalità erogate da terzi;
 - g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte quale complemento e supporto delle attività sociali, come sopra indicate;
 - i) Ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo.
2. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
3. È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, con le eccezioni previste dalla legge.

Art. 9 – Rendiconto economico e finanziario

1. Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale.
2. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia, previa richiesta formale.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi sociali sono obbligatori:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Art. 11 – Assemblea generale degli associati – funzionamento

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
5. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno il 10% dei soci e presentate al Presidente entro il 15 gennaio di ogni esercizio sociale.
6. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale (o tramite invio telematico) l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 1 associato.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali; eleggere a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; discutere e deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del successivo art. 14, o che non siano delegati al Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria delibera nella seguenti materie:
 - a) approvazione del conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente e comunque sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) elezione triennale del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, previa delibera sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - c) indirizzo generale di attività dell'Associazione;
 - d) ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, con conseguente impossibilità di attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) scioglimento dell'Associazione e conseguenti modalità di liquidazione.

Art. 15 – Validità assembleare

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 16 – Candidature alle cariche sociali

1. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura secondo le modalità, i termini e quanto previsto in apposito Regolamento a tal fine predisposto dal Consiglio Direttivo. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto;
2. Non sono ammessi alla candidatura alle cariche sociali i soci in situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.
3. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

8. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta,

dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.

9. Viene eletto ogni tre anni dell'Assemblea degli Associati ed è presieduto dal Presidente dell'associazione. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel Consiglio. I Consiglieri così eletti restano in carica sino alla prossima assemblea degli associati.
10. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 18 – Poteri

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è convocato mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere a mezzo posta elettronica, e comunque anche in altra modalità informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. In assenza delle predette formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.
2. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art.3, fatte salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale degli associati. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, cui potrà delegare i poteri che ritiene del caso.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
 - c) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
 - d) determina l'importo delle quote associative;
 - e) conferisce e revoca procure;
 - f) determina l'importo di rimborsi e compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
 - g) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati effettivi con proprio giudizio motivato;
 - h) nomina eventuali soci onorari;
 - i) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
 - j) predispone i regolamenti interni e conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione;
 - k) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - l) delibera in merito ad ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo, nonchè previsto dal presente Statuto.
4. Per l'esecuzione delle norme statutarie il Consiglio Direttivo potrà provvedere all'emanazione ed all'aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci indistintamente.

Art. 19 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.

Art. 20 – Decadenza degli organi associativi

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, nominando nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 21 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 22 – Poteri

1. Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere ed ha il potere di:
 - firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio;
 - dare esecuzione alle deliberazioni sociali;
 - rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo;
 - sovrintendere all'amministrazione ed all'osservanza dello Statuto.

Art. 23 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 24 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea degli Associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale.

Art. 25 – Pubblicità e trasparenza degli atti

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti richiedenti unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 26 – Limitazioni e divieti

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni aventi finalità analoghe, concorrenziali o conflittuali.

Art. 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d'altra associazione che persegue finalità analoghe e di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal codice civile.
2. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso e che non verta sulle materie da devolvere al giudizio degli organi di giustizia, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Trieste ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 29 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.